

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 607/2001 della Commissione del 29 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 608/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare** ..... 17
- Regolamento (CE) n. 611/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 20
- Regolamento (CE) n. 612/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 22
- Regolamento (CE) n. 613/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina ..... 23
- Regolamento (CE) n. 614/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 24
- Regolamento (CE) n. 615/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 27
- Regolamento (CE) n. 616/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ..... 29

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 617/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 .....	30
Regolamento (CE) n. 618/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 .....	31
Regolamento (CE) n. 619/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 .....	32
Regolamento (CE) n. 620/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 .....	33
Regolamento (CE) n. 621/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	34
Regolamento (CE) n. 622/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	35
Regolamento (CE) n. 623/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	37
Regolamento (CE) n. 624/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	39
Regolamento (CE) n. 625/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	41

---

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Consiglio

2001/248/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, concernente la conclusione dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra** .....
- 45
- Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro .....
- 46
- Dichiarazioni comuni .....
- 59
- Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 .....
- 60
- Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra .....
- 61

### Commissione

2001/249/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 marzo 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della prima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001 [notificata con il numero C(2001) 823]** .....
- 62

2001/250/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/208/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1031]** .....
- 63

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 607/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 29 marzo 2001**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del  
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime  
di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal  
regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,  
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione  
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel  
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la  
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai  
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al-  
legato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-  
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato  
del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del rego-  
lamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata  
nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in  
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	79,4
	204	35,1
	212	71,2
	624	85,7
	999	67,9
0707 00 05	052	140,4
	999	140,4
0709 90 70	052	125,5
	204	88,5
	624	63,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	92,4
	052	84,0
	204	47,6
	212	45,7
	220	52,3
	600	54,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	624	45,2
	999	54,9
	388	100,7
	400	77,5
	404	91,5
	508	86,3
	512	77,1
	524	92,2
	528	89,2
	720	108,5
0808 20 50	999	90,4
	388	70,7
	512	70,9
	528	74,1
	999	71,9

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 608/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di gamberello boreale per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N da parte di navi battenti bandiera della

Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 5 marzo 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N, eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2001.

La pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 5 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 609/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 marzo 2001**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio, a certe condizioni ed entro certi limiti. A norma dell'articolo 13 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori esistenti che necessitano di un periodo transitorio per poter ottenere il riconoscimento. L'articolo 16 stabilisce alcune regole applicabili ai programmi operativi e ai piani di azione che devono essere presentati dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13. È necessario adottare le modalità di applicazione delle suddette disposizioni.
- (2) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare in tutto o in parte l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni intese ad evitare abusi o duplicazioni dei finanziamenti.
- (3) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, le condizioni di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione nella quale si calcola il valore della produzione commercializzata. Per garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000<sup>(4)</sup> e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un

regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali dell'aiuto finanziario comunitario devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata in un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno dare la facoltà agli Stati membri di scegliere tra due metodi di calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

- (4) Per garantire la corretta utilizzazione dei fondi comunitari è necessario stabilire le regole di gestione dei fondi di esercizio e quelle relative al contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tale fondo. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario dei membri delle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto finanziario della Comunità. Possono essere stabiliti contributi di entità diversa per tener conto del diverso livello di partecipazione ad un programma operativo da parte di gruppi diversi di membri, purché rimanga impregiudicata la natura collettiva dei programmi operativi.
- (5) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese o escluse dai programmi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.
- (6) È opportuno prevedere una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, per permettere di adeguarli a condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione. Inoltre, è opportuno dare la possibilità di modificare le misure nel corso dell'anno di esecuzione di un programma. Tutte le modifiche sono subordinate a determinati limiti e a determinate condizioni da definirsi dagli Stati membri e comprendenti la loro notifica obbligatoria alle autorità competenti per garantire che i programmi approvati siano coerenti con i loro obiettivi generali.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

- (7) Ai fini della certezza del diritto e finanziaria è opportuno elencare in modo non esaustivo le operazioni e le spese che possono o no rientrare nei programmi operativi. Per ragioni di trasparenza e di agevole applicazione delle regole comunitarie, appare opportuno che i criteri di ammissibilità di talune misure siano conformi agli orientamenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(1)</sup>. È opportuno che alcune operazioni o determinate spese siano autorizzate in via temporanea o entro certi limiti.
- (8) Per la corretta gestione delle finanze comunitarie è opportuno che le organizzazioni di produttori si impegnino per iscritto, per conto proprio o per conto dei loro membri, a non ricevere un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario in forza del presente regolamento.
- (9) Per garantire l'effettiva attuazione dei programmi operativi, è opportuno che le decisioni delle competenti autorità in merito all'approvazione dei programmi operativi e agli importi del relativo aiuto finanziario siano comunicate alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma.
- (10) Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per evitare di dover recuperare sistematicamente gli anticipi, il loro importo deve essere limitato al livello minimo dell'aiuto finanziario. È opportuno dare la possibilità di svincolare gradualmente le cauzioni depositate in funzione dell'avanzamento del programma operativo e comunque nella misura massima dell'80 % dell'anticipo versato, mentre il rimanente 20 % dovrà rimanere vincolato fino alla liquidazione del saldo. Una seconda alternativa è quella del rimborso periodico nell'arco dell'anno delle spese già sostenute.
- (11) Per garantire la corretta applicazione del regime occorre precisare le informazioni che devono essere contenute nelle domande di aiuto finanziario. Per far fronte a circostanze impreviste nell'attuazione dei programmi operativi è possibile riportare all'esercizio successivo le domande di anticipo o le domande di pagamento per operazioni che non è stato possibile realizzare entro i termini prescritti, per ragioni non imputabili all'organizzazione di produttori. È necessario che tutte le domande siano sottoposte a controlli amministrativi. Ai fini della corretta gestione finanziaria è altresì opportuno stabilire sanzioni per la presentazione tardiva delle domande.
- (12) Il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a cui sono soggette tutte le domande di aiuto corrisponde al livello stabilito all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.
- (13) Per controllare le attività delle organizzazioni di produttori e la loro efficienza appare opportuno disporre la presentazione di relazioni annuali e la realizzazione di una valutazione.
- (14) Occorre stabilire procedure di controllo rigorose insieme a sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di inadempienza, tenendo conto dell'elevato grado di responsabilità e di iniziativa conferito alle organizzazioni di produttori. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità delle infrazioni commesse. Per garantire la parità di trattamento occorre stabilire la procedura da seguire qualora un'organizzazione di produttori abbia incluso per errore in un programma operativo approvato dallo Stato membro azioni non ammissibili. In tal caso gli Stati membri non sono tenuti a sospendere gli aiuti o a recuperare quelli indebitamente versati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (15) Le autorità competenti responsabili della verifica dell'ammissibilità delle misure proposte nel quadro di un programma operativo e della loro esecuzione devono avere la facoltà di adottare misure legislative nazionali complementari, intese a garantire la corretta applicazione del presente regime.
- (16) È necessario che il presente regolamento si applichi a tutti i programmi operativi che saranno attuati a partire dal 2001. I programmi già approvati, il cui periodo di esecuzione continua nel 2001, devono essere modificati a meno che tale modifica non si riveli opportuna in considerazione del loro stato di avanzamento.
- (17) Per garantire la corretta applicazione del presente regime, è opportuno che gli Stati membri comunichino le misure complementari e supplementari adottate nel quadro del presente regolamento. Per fini statistici, di bilancio e di controllo è opportuno mettere a disposizione della Commissione una registrazione adeguata delle attività delle organizzazioni di produttori e dell'uso dei fondi di esercizio.
- (18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

##### Articolo 1

1. Le modalità stabilite dal presente regolamento riguardano l'aiuto finanziario comunitario, i fondi di esercizio e i programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché i piani di azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del medesimo.

2. Ai fini del presente regolamento, salvo altrimenti disposto, i piani di azione sono assimilati ai programmi operativi.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

## Articolo 2

1. Le «organizzazioni di produttori» ai sensi del presente regolamento sono quelle riconosciute in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché quelle di cui all'articolo 13 del medesimo, alle condizioni ivi stabilite.

2. Le «associazioni di organizzazioni di produttori» che si sostituiscono interamente ai loro aderenti nella gestione del fondo di esercizio, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, sono assimilate alle organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento.

3. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono sostituirsi alle organizzazioni aderenti nell'attuazione parziale dei rispettivi programmi operativi. In tal caso gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare tali associazioni a presentare per conto proprio un programma operativo parziale:

- i) costituito da azioni individuate ma non eseguite dalle organizzazioni di produttori membri dell'associazione nel quadro dei loro programmi operativi;
- ii) a norma degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8; il programma parziale è esaminato insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori aderenti.

In tal caso gli Stati membri provvedono a che:

- a) tali azioni siano interamente finanziate attraverso i contributi delle organizzazioni di produttori aderenti all'associazione, attinti ai fondi operativi rispettivi delle organizzazioni;
- b) tali azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori aderente;
- c) non vi sia alcun rischio di duplicazione del finanziamento.

4. Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un aiuto finanziario comunitario alle condizioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle previste dal presente regolamento.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento in materia di controlli e di sanzioni si applicano sia alle associazioni di organizzazioni di produttori che alle organizzazioni che ne fanno parte.

5. Ai fini del presente regolamento il «valore della produzione commercializzata» si basa sulla produzione dei membri delle organizzazioni di produttori:

- a) limitatamente ai prodotti su cui verte il riconoscimento dell'organizzazione dei produttori;
- b) smerciata alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 ad esclusione:

- i) del primo trattino;
- ii) del secondo trattino, in caso di quantitativi marginali di prodotti venduti freschi o consegnati all'industria di trasformazione dal produttore stesso;

c) fatturata nella fase «uscita dall'organizzazione di produttori»:

- i) se del caso, come «prodotto imballato o preparato, non trasformato»;
- ii) IVA esclusa;
- iii) escluse le spese di trasporto interno <sup>(1)</sup>;

se del caso, gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della trasformazione e della consegna o del trasporto;

d) tenendo conto, se del caso, dell'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione dei produttori nel corso dello stesso periodo in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96;

e) tenendo conto, alle condizioni stabilite dagli Stati membri per evitare un doppio conteggio, la produzione dei membri che entrano a far parte o lasciano l'organizzazione dei produttori prima della presentazione del programma operativo o di modifiche a tale programma a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, i massimali annui dell'aiuto finanziario sono calcolati ogni anno in base al valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di dodici mesi, da stabilirsi dagli Stati membri, che può corrispondere

a) ad un periodo di dodici mesi effettivi, che inizia non prima del 1° gennaio del penultimo anno precedente l'anno di attuazione del programma operativo e finisce non oltre il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di attuazione del programma operativo; oppure

b) al valore medio di tre periodi consecutivi di dodici mesi, compresi tra il 1° gennaio del quarto anno precedente l'attuazione del programma operativo e il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di attuazione del programma operativo.

7. Gli Stati membri possono definire periodi di riferimento diversi per organizzazioni di produttori diverse, per tener conto dei vari prodotti e dei periodi di vendita e di contabilità dei diversi prodotti o gruppi di prodotti. Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

8. In caso di diminuzione del valore di un prodotto per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e al di fuori del suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 6 non può essere inferiore al 65 % del valore del precedente periodo di riferimento.

<sup>(1)</sup> Se c'è una distanza significativa tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori.



9. Qualora in ragione del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongano di dati circa la produzione commercializzata che coprono un periodo sufficientemente lungo, ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, si considera che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere le informazioni sul valore della produzione commercializzata, ai sensi del paragrafo 5, delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

## CAPO II

### PROGRAMMI OPERATIVI E FONDI DI ESERCIZIO

#### Articolo 3

##### Fondi di esercizio

1. I fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono:

- a) utilizzati esclusivamente per transazioni legate:
    - 1) all'attuazione del programma operativo;
    - 2) alla gestione del fondo di esercizio;
    - 3) al finanziamento dei ritiri dal mercato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
  - b) gestiti:
    - 1) attraverso un conto bancario aperto presso un'istituzione finanziaria dello Stato membro in cui l'organizzazione dei produttori ha sede; oppure
    - 2) a richiesta dell'organizzazione di produttori e previa autorizzazione dello Stato membro, attraverso conti finanziari gestiti dall'organizzazione in cui la contabilizzazione di ogni operazione permetta di identificare tutte le voci di spesa e di entrata connesse al fondo operativo e di sottoporle ogni anno al controllo e alla certificazione da parte di revisori dei conti esterni.
2. I contributi finanziari da versare nel fondo di esercizio sono apportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. Le organizzazioni di produttori possono fissare i contributi:
- a) in base al volume o al valore della produzione commercializzata, o ad una combinazione di questi due criteri;
  - b) a livelli diversi per i diversi prodotti o gruppi di aderenti, in base a criteri oggettivi stabiliti dall'organizzazione di produttori tenendo conto del diverso grado di partecipazione ad un programma operativo da parte di diversi gruppi di aderenti, alle condizioni seguenti:
    - i) purché resti impregiudicata la natura collettiva dei programmi operativi;

- ii) che il contributo di ciascun aderente al gruppo sia calcolato sulla base di quanto definito al paragrafo 2, lettera a).

3. Un programma operativo è considerato di natura collettiva se:

- i) le azioni previste coinvolgono un numero o una percentuale significativi dei membri e
- ii) le azioni sono approvate democraticamente dai membri dell'organizzazione di produttori proponente.

4. A condizioni da stabilirsi dagli Stati membri, le organizzazioni di produttori possono anticipare il contributo dei loro membri al fondo per un dato anno di attuazione del programma operativo, purché tale importo sia successivamente rimborsato dai membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Le somme eventualmente versate nel fondo di esercizio, ad esclusione dei contributi dei membri, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

#### Articolo 4

##### Presentazione dei programmi operativi agli Stati membri

I progetti di programmi operativi sono presentati per approvazione alle competenti autorità dello Stato membro in cui l'organizzazione dei produttori ha sede e entro il 15 settembre dell'anno precedente l'anno di attuazione. Tuttavia, gli Stati membri possono posporre tale termine.

#### Articolo 5

##### Approvazione dei programmi operativi da parte degli Stati membri

1. L'autorità nazionale competente decide in merito al progetto di programma operativo entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.
2. L'autorità nazionale competente si accerta:
  - a) con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco, dell'esattezza delle informazioni presentate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) ed e);
  - b) della conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 o, per quanto riguarda i piani d'azione, della conformità dei loro obiettivi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo;
  - c) dell'ammissibilità delle operazioni e delle spese proposte, tenendo conto delle operazioni figuranti all'articolo 8, paragrafo 2, e dell'elenco non completo delle azioni e delle spese non sovvenzionabili figurante nell'allegato I;
  - d) della coerenza economica e della qualità tecnica del progetto, della fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché della programmazione della sua esecuzione.

3. L'autorità nazionale competente procede come segue, secondo il caso:

- a) approva i programmi conformi alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle del presente capo;
- b) chiede che i programmi proposti siano modificati e approva soltanto i programmi contenenti le modifiche richieste;
- c) respinge i programmi.

Essa comunica la propria decisione all'organizzazione dei produttori.

4. I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1° gennaio successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

#### Articolo 6

##### **Modifiche dei programmi operativi**

1. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni dei produttori possono richiedere modificazioni dei programmi operativi, da applicare a partire dal 1° gennaio successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle domande.

2. Le domande di modificazione sono corredate dei documenti giustificativi quanto al motivo, alla natura e alle indicazioni delle modifiche proposte.

L'autorità competente decide in merito alle domande di modificazione del programma entro il 15 dicembre, previo esame delle motivazioni e della documentazione fornita e in base a quanto accertato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Le domande di modificazione in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato sono considerate respinte.

3. Secondo condizioni da stabilirsi dagli Stati membri e subordinatamente alla loro approvazione, le organizzazioni di produttori possono essere autorizzate, nel corso di un determinato anno:

- a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;
- b) a modificare il contenuto del programma operativo; tra le modifiche sono comprese le proroghe del programma, la cui durata complessiva non può tuttavia essere superiore a cinque anni;
- c) a modificare l'importo del fondo di esercizio approvato per il finanziamento dei ritiri dal mercato, come previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, nei limiti fissati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5,

purché sia rispettato l'obiettivo generale del programma e non sia superato l'importo indicativo del fondo di esercizio di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni possono essere apportate modifiche ai programmi operativi, ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), senza la loro autorizzazione preventiva nel corso di un dato anno.

Il finanziamento dei programmi modificati è subordinato all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.

5. L'eventuale incremento dell'importo del fondo di esercizio approvato per il finanziamento dei ritiri dal mercato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è comunque subordinato alla preventiva approvazione dell'autorità competente.

#### Articolo 7

##### **Formato dei programmi operativi**

I programmi operativi sono attuati nell'arco di periodi annui che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### Articolo 8

##### **Contenuto dei programmi operativi**

1. Il progetto di programma operativo contiene gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 o, nel caso dei piani di azione, elementi tali da garantire, al termine del piano d'azione, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Esso comprende almeno i seguenti capitoli:

- a) durata del programma operativo;
- b) descrizione della situazione di partenza, in particolare per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e le attrezzature;
- c) obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive di produzione e degli sbocchi di mercato;
- d) azioni da intraprendere e strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi, per ognuno degli anni di esecuzione del programma;
- e) aspetti finanziari, in particolare:
  - i) modalità di calcolo e livello dei contributi finanziari;
  - ii) modalità di finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 3;
  - iii) se del caso, le informazioni necessarie per giustificare la riscossione di contributi di livelli diversi a norma dell'articolo 3;
  - iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

2. Il progetto di programma operativo di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare:

- a) le spese di impianto nel caso delle colture perenni (piante perenni, arbusti e alberi);
- b) le spese specifiche per:
  - i) la produzione secondo metodi di coltura biologica, integrata o sperimentale <sup>(1)</sup>;
  - ii) prodotti per la lotta biologica <sup>(2)</sup>;
  - iii) per le misure ambientali (compreso l'impiego di imballaggi riutilizzabili);
  - iv) per il miglioramento della qualità (compreso l'impiego di sementi e di piante certificate),

per un periodo massimo di dieci anni per misura a decorrere dall'inizio del primo programma operativo;

- c) spese generali connesse specificatamente al fondo di esercizio o al programma operativo <sup>(3)</sup> mediante il pagamento di una somma forfettaria pari al 2 % del fondo di esercizio approvato, limitatamente ad un importo massimo di 180 000 EUR <sup>(4)</sup>;
- d) spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'organizzazione di produttori) connesse a misure intese:
  - i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
  - ii) a migliorare la commercializzazione

la cui attuazione comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se in tali circostanze l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri impiegati o membri, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato;

- e) investimenti in mezzi di trasporto dotati di impianti frigoriferi o attrezzati per il trasporto in atmosfera controllata;
- f) spese di trasporto supplementari, rispetto ad analoghe spese del trasporto su strada, qualora si faccia ricorso al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura che si prefigge la protezione dell'ambiente: tali spese sono fissate dagli Stati membri in misura forfettaria per chilometro;
- g) spese relative a riunioni e programmi di formazione connessi all'attuazione delle azioni previste dal programma operativo, comprese le diarie dei partecipanti ed eventual-

mente le spese di trasferta e di alloggio (se del caso fissate forfettariamente);

- h) promozione generica o promozione di marchi collettivi <sup>(5)</sup>. Le indicazioni geografiche sono ammesse soltanto:
  - i) se sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio <sup>(6)</sup> e sono costituite in particolare da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; oppure
  - ii) se sono secondarie rispetto al messaggio principale e non utilizzate esclusivamente dall'organizzazione dei produttori interessata.

Sul materiale promozionale deve figurare l'emblema della Comunità europea (per la promozione che si avvale dei mezzi visivi), accompagnato dall'indicazione «Campagna finanziata con l'aiuto della Comunità europea»;

- i) spese legali o amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dall'organizzazione di produttori;
- j) materiale usato alle condizioni stabilite dalla norma n. 4 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione <sup>(7)</sup>;
- k) terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma, alle condizioni stabilite al punto 1.1, lettere a), b) e c) e punto 1.2 della norma n. 5 del regolamento (CE) n. 1685/2000 <sup>(8)</sup>;
- l) la locazione finanziaria (leasing) nei limiti del valore netto di mercato del bene e alle condizioni di cui al punto 3 della regola n. 10 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000;
- m) affitto quale alternativa all'acquisto, se economicamente giustificato;
- n) acquisto di beni immobili alle condizioni stabilite ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della norma n. 6 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000;
- o) investimenti o azioni realizzati in aziende individuali, a condizione che:
  - i) la natura collettiva del programma operativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, resti impregiudicata e
  - ii) siano adottate misure idonee a recuperare l'investimento o il suo valore nel caso in cui il membro abbandoni l'organizzazione di produttori;

<sup>(1)</sup> La competente autorità nazionale è tenuta a stabilire i criteri di ammissibilità per operazioni sperimentali tenendo conto della novità del procedimento o dell'idea e dei rischi connessi.

<sup>(2)</sup> I prodotti di lotta biologica (quali feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale.

<sup>(3)</sup> Comprese le spese amministrative e di personale, le spese per l'elaborazione di relazioni e studi di valutazione; le spese per la tenuta della contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

<sup>(4)</sup> Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali: in questo caso essi devono definire le spese ammissibili.

<sup>(5)</sup> I marchi collettivi non devono limitarsi ai soci delle organizzazioni di produttori, né devono essere costituiti dal nome dal marchio di una singola organizzazione di produttori.

<sup>(6)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

<sup>(8)</sup> L'autorità nazionale competente può stabilire condizioni supplementari rispetto alla norma n. 5 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 per l'ammissione di questo tipo di spesa onde evitare speculazioni; tali condizioni possono comprendere il divieto di vendita dell'investimento o del terreno per un certo periodo minimo di tempo e la fissazione di una correlazione massima tra il valore del terreno e il valore dell'investimento.

- p) sostituzione di investimenti, purché il valore residuo degli investimenti sostituiti venga
- i) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; o
  - ii) detratto dal costo della sostituzione.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un ulteriore programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare quando il periodo di ammortamento fiscale sia superiore a cinque anni.

3. Il progetto di programma operativo non riguarda le operazioni o le spese figuranti nell'elenco non completo delle azioni e delle spese non sovvenzionabili figurante nell'allegato I.

4. Il progetto di programma operativo è ammissibile soltanto se accompagnato:

- a) dalla prova della costituzione di un fondo di esercizio a norma dell'articolo 3;
- b) da un impegno scritto dell'organizzazione di produttori di rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento e di non beneficiare, né come organizzazione di produttori né come singolo membro, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e le azioni ammissibili ad un finanziamento comunitario in forza del presente regolamento.

### CAPO III

## AIUTO FINANZIARIO COMUNITARIO

### Articolo 9

#### Stime dei fondi di esercizio

1. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo trasmettono agli Stati membri, all'occorrenza insieme ai progetti di programma operativo di cui all'articolo 4 o alle domande di modifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per l'anno successivo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

L'importo indicativo del fondo di esercizio è calcolato in base a quanto segue:

- a) gli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e contenuti nel progetto di programma operativo, nonché le spese previste per i ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento;
- b) il valore della produzione commercializzata stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 5.

2. Al momento dell'approvazione di un progetto di programma, gli Stati membri stabiliscono l'importo approvato dell'aiuto finanziario a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Entro il 15 dicembre gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori:

- a) l'importo approvato dell'aiuto finanziario di cui al paragrafo 2;
- b) la decisione in merito ai programmi operativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o alle modifiche dei programmi operativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dell'importo del fondo di esercizio secondo quanto previsto all'articolo 17 del presente regolamento.

### Articolo 10

#### Anticipi

1. Le organizzazioni di produttori possono richiedere il versamento di anticipi per la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo.

Le domande di anticipo sono presentate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Esse riguardano le spese prevedibili inerenti al programma operativo, per un periodo di tre mesi che decorre dal mese in cui è presentata la domanda di anticipo. L'importo totale degli anticipi versati per un dato anno non può superare il 90 % dell'importo dell'aiuto finanziario approvato per il relativo programma operativo.

2. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo e secondo condizioni da stabilirsi dagli Stati membri:

- i) per garantire che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano riscossi a norma dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;
- ii) per garantire l'effettiva utilizzazione degli anticipi precedenti.

Nel corso dell'anno è possibile presentare domande di svincolo delle cauzioni corredate degli opportuni documenti giustificativi. Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi.

3. La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(1)</sup>.

L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo, nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

In caso di inadempimento dell'esigenza principale o di gravi inadempimenti degli impegni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente alle disposizioni dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96 e dell'articolo 15 del presente regolamento.

In caso di inadempimento di altre obbligazioni, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

4. In alternativa, le organizzazioni di produttori possono optare, su richiesta, per un sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario relative:

a) alle spese derivanti dal programma operativo; le domande sono presentate nei mesi di aprile, luglio e ottobre e riguardano le spese effettuate nei tre mesi precedenti. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi.

L'importo totale dei pagamenti a titolo delle domande parziali non può superare il 90 % dell'importo approvato dell'aiuto finanziario relativo al programma operativo, oppure il 90 % delle spese effettive, se inferiori a detto importo;

b) ai ritiri: le domande di aiuto finanziario per i ritiri possono essere eventualmente presentate insieme alle domande di cui alla lettera a). Esse sono soggette ai limiti stabiliti all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

#### Articolo 11

##### Domande di aiuto

1. Le domande di aiuto finanziario o del relativo saldo sono presentate in una sola volta per un dato programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti quanto segue:

a) il valore della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 5 e 6;

b) l'importo dei contributi finanziari effettivi versati dagli aderenti per il fondo di esercizio, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 3 del presente regolamento per la produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5;

c) le spese effettuate a titolo del programma operativo;

d) la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento dei ritiri dal mercato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, il livello delle compensazioni e delle integrazioni versate agli aderenti, nonché l'osservanza dei limiti indicati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento.

3. Le domande di aiuto finanziario o di saldo dell'aiuto possono vertere su spese programmate, ma non realizzate, relative ad azioni per le quali si comprovi, con soddisfazione dell'autorità nazionale competente:

i) che la mancata realizzazione entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo non è imputabile all'organizzazione di produttori richiedente e che le azioni potranno essere realizzate entro il 30 aprile dell'anno successivo;

ii) che un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori resta nel fondo operativo.

L'aiuto viene versato e si procede allo svincolo della cauzione costituita a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, in funzione del diritto all'aiuto effettivamente accertato, soltanto su presentazione della prova che le spese programmate di cui al primo comma sono state eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale erano state programmate e in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.

4. Le domande e i relativi documenti giustificativi sono sottoposti a controlli amministrativi. Gli Stati membri versano l'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma. Essi hanno tuttavia la facoltà di rinviare tale pagamento fino al 31 agosto.

5. Qualora le domande di aiuto o di saldo siano presentate oltre il termine di cui al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo.

6. In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono accogliere domande di aiuto o di saldo presentate oltre il termine di cui al paragrafo 1 e non applicare il disposto del paragrafo 5 ove ciò non pregiudichi il compimento dei controlli o il rispetto del termine di pagamento di cui al paragrafo 4 imposto agli Stati membri.

#### Articolo 12

##### Comunicazione delle domande di aiuto

Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle domande di aiuto secondo quanto previsto all'articolo 17.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 13

##### Relazioni delle organizzazioni di produttori

1. La realizzazione del programma operativo e delle operazioni di ritiro che possono beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del fondo di esercizio sono oggetto di relazioni annuali che:

- a) accompagnano le domande di aiuto finanziario o, secondo i casi, la domanda di saldo;
- b) riguardano i programmi operativi e i ritiri dell'anno precedente;
- c) contengono una descrizione:
  - i) delle principali modifiche apportate ai programmi operativi e
  - ii) della differenza tra l'aiuto stimato e l'aiuto effettivamente chiesto.

2. Nell'ultimo anno di esecuzione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 sono sostituite da una relazione finale.

La relazione finale è accompagnata da una valutazione del programma operativo, elaborata eventualmente con l'assistenza di uno studio specializzato. Tale valutazione è destinata a verificare la realizzazione degli obiettivi del programma e, se del caso, a precisare eventuali modifiche delle azioni e dei metodi esaminate o da esaminare per l'elaborazione dei successivi programmi operativi.

#### Articolo 14

##### Controlli

1. Gli Stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni di produttori, senza preavviso o con un preavviso minimo, procedendo anche a controlli in loco, al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti, in particolare:

- a) in merito all'attuazione delle misure previste dal programma operativo, in particolare quelle connesse ad investimenti;
- b) le spese effettivamente sostenute rispetto agli importi dichiarati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno almeno un campione significativo di domande. Tale campione deve rappresentare almeno il 20 % delle organizzazioni di produttori e il 30 % dell'importo totale dell'aiuto comunitario.

Qualora dai controlli emergano irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, le autorità competenti effettuano controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale delle rispettive domande da controllare l'anno successivo.

3. Le autorità competenti decidono quali organizzazioni di produttori sottoporre a controllo in base ad un'analisi dei rischi e considerando la rappresentatività degli aiuti. L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

- a) importo degli aiuti;
- b) andamento dei programmi annuali rispetto all'anno precedente;
- c) accertamenti fatti nel corso di controlli compiuti negli anni precedenti;

d) altri parametri decisi dagli Stati membri.

4. Prima del pagamento dell'aiuto o del saldo dell'aiuto relativo all'ultimo anno del programma operativo deve essere stato effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai controlli compiuti secondo quanto previsto all'articolo 17.

#### Articolo 15

##### Recupero e sanzioni

1. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati e vengono applicate sanzioni alle organizzazioni di produttori coinvolte in particolare qualora:

- a) il valore reale della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, risulti inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto finanziario comunitario, oppure
- b) il fondo di esercizio sia stato alimentato in modo non conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, oppure sia stato utilizzato per fini diversi da quelli contemplati all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento, oppure
- c) il programma operativo sia stato attuato in modo non conforme ai requisiti di approvazione da parte dello Stato membro di cui trattasi, salvo il disposto dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(1)</sup> qualora nel quadro di un programma operativo approvato dallo Stato membro sia stata attuata una misura successivamente risultata non ammissibile lo Stato membro è tenuto:

- a) a pagare l'aiuto corrispondente; oppure
- b) a non procedere al recupero dell'aiuto eventualmente già versato,

qualora questa sia la procedura da seguire in casi analoghi finanziati attraverso fondi nazionali e qualora non si tratti di negligenza da parte dell'organizzazione di produttori.

3. Qualora si proceda a recuperi o siano applicate sanzioni a norma del paragrafo 1, il beneficiario è tenuto:

- a) se l'aiuto è già stato pagato:
  - i) a causa di un errore manifesto, a rimborsare gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi;
  - ii) in caso di frode, a restituire una somma pari al doppio degli importi percepiti indebitamente, maggiorati degli interessi;
  - iii) in tutti gli altri casi, a restituire una somma pari all'importo indebitamente percepito, maggiorato del 20 %, più gli interessi;

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

b) qualora le domande di aiuto finanziario siano state presentate a norma dell'articolo 11 ma non sia stato versato alcun aiuto:

- i) in caso di frode, a pagare l'importo indebitamente indicato nella domanda;
- ii) in tutti gli altri casi, escluso l'errore manifesto, a pagare il 20 % dell'importo indebitamente indicato nella domanda.

4. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 3, lettera a), è calcolato:

- a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data della restituzione da parte del beneficiario;
- b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C», in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

5. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi pagatori competenti e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

6. In caso di falsa dichiarazione eseguita deliberatamente o per negligenza grave, l'organizzazione di produttori è esclusa dal beneficio dell'aiuto finanziario comunitario per l'anno successivo a quello in cui è stata constatata la falsa dichiarazione.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano fatte salve le altre sanzioni da adottarsi conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate sui recuperi e sulle sanzioni applicate secondo quanto previsto all'articolo 17.

CAPO V

Articolo 16

### Disposizioni degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 e dal presente regolamento per operazioni o spese sovvenzionabili.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate secondo le modalità indicate all'articolo 17.

Articolo 17

### Comunicazioni degli Stati membri

1. Gli Stati membri comunicano i dati finanziari e qualitativi in merito alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e ai controlli secondo quanto indicato nell'allegato II.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure e le condizioni che stabiliscono in virtù del presente regolamento, in particolare:

- a) la procedura di finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii) e iii);
- b) le condizioni che permettono le modifiche annuali ai programmi operativi, come previsto all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- c) le disposizioni adottate, se del caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2;
- d) le disposizioni adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione <sup>(1)</sup> è abrogato.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 10 del citato regolamento continua ad applicarsi ai fondi di esercizio per l'anno 2000.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui attuazione continua nel 2001 devono conformarsi alle condizioni previste dal presente regolamento: a tal fine, se necessario, le organizzazioni di produttori sono tenute a chiederne la modifica entro il 15 settembre 2001;
- b) gli Stati membri possono autorizzare il proseguimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora non sia opportuno modificarli in considerazione del loro stato di avanzamento;
- c) su richiesta degli interessati, il disposto dell'articolo 15 può applicarsi per casi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO I

**ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI**

Se non contemplate dall'articolo 8, paragrafo 2, le seguenti spese e operazioni non sono sovvenzionabili:

- 1) Spese generali di produzione, segnatamente:
    - sementi e piante,
    - prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione,
    - spese di imballaggio, magazzinaggio e condizionamento, anche nell'ambito di nuovi procedimenti,
    - spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno),
    - spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).
  - 2) Spese generali.
  - 3) Complementi di reddito o di prezzo.
  - 4) Spese di assicurazione, inclusi i premi individuali o collettivi e le spese per la creazione di fondi di assicurazione interni all'organizzazione di produttori.
  - 5) Rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un'azione realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma operativo.
  - 6) Acquisto di terreno non edificato.
  - 7) Pagamenti versati ai produttori che partecipano a riunioni e a corsi di formazione per compensare la perdita di reddito.
  - 8) Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione al di fuori della Comunità.
  - 9) Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o le misure che giovano direttamente o indirettamente ad altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente al loro uso nei settori o per i prodotti per i quali le organizzazioni di produttori sono riconosciute.
  - 10) Materiale usato.
  - 11) Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.
  - 12) Noleggio come alternativa all'acquisto; le spese di funzionamento del bene noleggiato.
  - 13) Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e spese di funzionamento.
  - 14) Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici.
  - 15) Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.
  - 16) IVA e altre tasse o imposte alle condizioni stabilite al punto 4 della norma n. 7 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000.
  - 17) Investimenti per la trasformazione dei prodotti freschi (non sono considerate una trasformazione le operazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori per la preparazione del prodotto in vista della sua commercializzazione, in particolare la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione e il condizionamento).
-

## ALLEGATO II

## TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

**Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione entro il 1° giugno di ogni anno, secondo il formato richiesto dalla Commissione**

PARTE 1: *Organizzazioni di produttori:*

- 1) Informazioni amministrative (in particolare il numero di riconoscimento, la forma giuridica, il numero dei soci, fisici o giuridici);
- 2) Informazioni relative alla produzione (compreso il calcolo del valore della produzione commercializzata e le informazioni sui prodotti chiave).

PARTE 2: *Fondo di esercizio e programma operativo:*

- 1) Periodi di riferimento utilizzati;
- 2) Stima degli aiuti (articolo 9);
- 3) Domande di aiuto e pagamenti finali realmente effettuati (articolo 11), compresa la percentuale del fondo di esercizio spesa per i ritiri;
- 4) Principali categorie di spesa (comprese le modifiche significative realizzate durante l'anno).

PARTE 3: *Controlli (articolo 14); recuperi e sanzioni (articolo 15):*

- 1) Le organizzazioni di produttori controllate;
- 2) Autorità di controllo e ricapitolazione dei controlli e dei loro risultati (solo i punti principali).

Le cifre definitive aggiornate relative ai pagamenti finali realmente effettuati, di cui alla parte 2, punto 3, devono essere presentate entro e non oltre il 1° ottobre.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 610/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 691/1999 <sup>(4)</sup>. L'articolo 2 di detto regolamento determina le condizioni per l'accettazione del riso all'intervento e l'articolo 3 stabilisce i criteri per l'applicazione delle maggiorazioni e delle detrazioni, in particolare per quanto concerne la resa alla lavorazione.
- (2) L'esperienza effettuata nelle ultime campagne mostra che per il riso conferito all'intervento le rese alla lavorazione sono nella maggior parte dei casi superiori alle rese di base, previste all'allegato II.B del regolamento (CE) n. 708/98.
- (3) Al fine di rafforzare il ruolo di rete di sicurezza svolto dall'intervento e di incoraggiare la produzione di riso di buona qualità, è necessario perfezionare i criteri d'intervento.

- (4) Una rettifica delle rese alla lavorazione stabilite nell'allegato II.B del regolamento (CE) n. 708/98, unitamente ad una riduzione degli attuali importi delle maggiorazioni e delle detrazioni e ad una minore tolleranza per le rese che si discostano dalla resa di base sembrano costituire le misure più efficaci per promuovere la produzione di riso di qualità e, nel contempo, assicurare la qualità del riso ammassato dagli organismi d'intervento.
- (5) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 708/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo del secondo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:  
«— la resa alla lavorazione non è inferiore di 7 punti alle rese di base di cui all'allegato II.B.».
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 31.3.1999, pag. 8.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

A. **Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione**

Resa del risone in grani interi di riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa
Superiore alla resa di base	Maggiorazione dello 0,75 %
Inferiore alla resa di base	Detrazione dell'1 %
Resa globale del risone in riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa
Superiore alla resa di base	Maggiorazione dello 0,60 %
Inferiore alla resa di base	Detrazione dello 0,80 %

B. **Resa di base alla lavorazione**

Designazione delle qualità	Resa in grani interi (%)	Resa globale (%)
Carillon	66	70
Argo, Selenio Couachi	65	72
Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaipera, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadamar	64	72
Ispaniki A, Makedonia	63	72
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria	62	71
Tolima	62	70
Inca	62	69
Arôme	61	72
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Korai, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus	61	71
Strymonas	61	70
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	60	71

Designazione delle qualità	Resa in grani interi (%)	Resa globale (%)
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L-202, Puntal	59	71
Evropi, Melas	59	69
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle "E", Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea	57	71
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	57	69
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	56	71
Delta	56	69
Axios	56	66
Roxani	56	65
Irat 348, Mana	46	66
Pygmalion	51	70
Varietà non specificate	63	71»

**REGOLAMENTO (CE) N. 611/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 457/2001 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 65 del 7.3.2001, pag. 17.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	24,57	4,01
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	24,57	9,25
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	24,57	3,82
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	24,57	8,82
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	25,78	12,36
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	25,78	7,82
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	25,78	7,82
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,26	0,39

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 612/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 397/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 29 marzo 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 397/2001 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 29 marzo 2001 e prima del 14 maggio 2001, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 16.



**REGOLAMENTO (CE) N. 613/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2001**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2872/2000 <sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 26 marzo 2001 supe-

rano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di aprile 2001. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 26 marzo 2001 e anteriormente al 3 maggio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 28 marzo 2001, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 26 marzo 2001 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,40568 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 26 marzo 2001 e anteriormente al 3 maggio 2001 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 49.

**REGOLAMENTO (CE) N. 614/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	C01	EUR/t	46,44	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	49,76
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	C01	EUR/t	39,80	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	38,15
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	C01	EUR/t	39,80	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	60,34	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	60,34	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	8,29
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	59,71	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	46,44	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	39,80	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	39,80	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	36,46	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	53,07
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	53,07
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	53,07
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	53,07
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	77,52
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	67,04	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	77,52
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	53,63	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	51,99
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	53,07	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	39,80
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	43,12	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	51,99
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	39,80
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	39,80
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	51,99
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	39,80
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	53,63	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	54,48
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	56,98	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	37,81
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	39,80

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 615/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 marzo 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	33,17
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 616/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2001**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 13,46 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 617/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 23 al 29 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,50 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.



**REGOLAMENTO (CE) N. 618/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 23 al 29 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 11,50 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 619/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 23 al 29 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 620/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 al 29 marzo 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 621/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 393/2001 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 23 al 29 marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 38,55 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 622/2001 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	15,75
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	14,75
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	13,50
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	12,50
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	11,75
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	50,00
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	39,50
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 623/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2001**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	-35,00	-35,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	-35,00	-35,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0,00	0,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	-50,00	-50,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	-40,00	-40,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	0,00	-1,40	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	0,00	-1,25	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	0,00	-1,27	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.



**REGOLAMENTO (CE) N. 624/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2001**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 10	7° term. 11	8° term. 12	9° term. 1	10° term. 2	11° term. 3
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	—	—	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	—	—	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 625/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 marzo 2001**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	3,646	3,646
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	3,352	3,352
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – altre (incluso allo stato naturale)	2,547 1,341 3,317 1,717 1,006 2,488 1,341 3,317	2,547 1,341 3,317 1,717 1,006 2,488 1,341 3,317
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	2,547 1,341 3,317	2,547 1,341 3,317

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	22,400 22,400 22,400	22,400 22,400 22,400
1006 40 00	Rotture di riso	5,100	5,100
1007 00 90	Sorgo	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2001

**concernente la conclusione dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

(2001/248/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 71, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 133, dell'articolo 308 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cui alla presente decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

1. Un rappresentante della Commissione, assistito dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel

comitato misto di cui all'articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo quadro.

2. La posizione che la Comunità deve assumere nel comitato misto quando questo formula delle raccomandazioni è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione, in conformità con le corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 21 dell'accordo quadro.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

<sup>(1)</sup> GU C 188 del 28.6.1996, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 104 del 14.4.1999, pag. 59.

**ACCORDO QUADRO**  
**di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la**  
**Repubblica di Corea, dall'altro**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Repubblica di Corea, la Comunità europea e i suoi Stati membri;

RIBADENDO l'impegno delle parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

CONFERMANDO il loro desiderio di instaurare un dialogo politico regolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea in base ai valori e alle aspirazioni comuni;

RICONOSCENDO che l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ha contribuito in misura considerevole a promuovere il commercio internazionale in generale e il commercio bilaterale in particolare, e che sia la Repubblica di Corea che la Comunità europea si sono impegnate ad applicare i principi del libero scambio e dell'economia di mercato alla base di tale accordo;

RIBADENDO che la Repubblica di Corea, la Comunità europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare pienamente gli impegni assunti con la ratifica dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

TENENDO PRESENTE la necessità di contribuire alla piena applicazione dei risultati dell'Uruguay Round del GATT e di applicare tutte le norme che disciplinano il commercio internazionale in modo trasparente e non discriminatorio;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione nonché la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;



DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile e alla diversificazione degli scambi nonché alla cooperazione economica in vari settori di reciproco interesse;

RITENENDO che alle parti convenga istituzionalizzare le loro relazioni e avviare una cooperazione economica onde favorire ulteriormente lo sviluppo del commercio e degli investimenti;

CONSAPEVOLI dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e degli organismi direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli enti che li rappresentano,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE,  
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN,  
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Werner HOYER,  
Ministro aggiunto («Staatsminister») per gli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios PAPANDREOU,  
Ministro aggiunto per gli Affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

Abel MATUTES,  
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Michel BARNIER,  
Ministro delegato presso il ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei,

L'IRLANDA:

Gay MITCHELL,  
Ministro aggiunto per gli Affari europei, presso il Gabinetto del primo ministro,

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Lamberto DINI,  
Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS,  
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans VAN MIERLO,  
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL,  
Ministro federale degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA,  
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN,  
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Lena HJELM-WALLÉN,  
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David DAVIS,  
Ministro aggiunto per gli Affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Dick SPRING,  
Ministro degli Affari esteri (Irlanda),  
Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,  
Sir Leon BRITTAN,  
Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

LA REPUBBLICA DI COREA:

Ro-Myung GONG,  
Ministro degli Affari esteri,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

### Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed internazionale delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

#### Articolo 2

### Obiettivi della cooperazione

Per intensificare la cooperazione tra di esse, le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo delle loro relazioni economiche, mirando in particolare a:

- a) incentivare o avviare la cooperazione commerciale e diversificare gli scambi con reciproci vantaggi;
- b) avviare una cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, in particolare a livello scientifico, tecnologico e industriale;
- c) agevolare la cooperazione tra operatori commerciali e gli investimenti da entrambe le parti nonché promuovere una migliore comprensione reciproca.

#### Articolo 3

### Dialogo politico

L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato sui valori e sulle aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate nella dichiarazione congiunta in materia tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

#### Articolo 4

### Trattamento della nazione più favorita

Le parti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in base ai diritti e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.

#### Articolo 5

### Cooperazione commerciale

1. Le parti si impegnano a favorire il più possibile, con reciproco vantaggio, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali.

Le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato. Esse garantiranno l'applicazione di dazi doganali secondo il principio della nazione più favorita tenendo conto di vari elementi, tra cui la situazione del mercato interno di una parte e gli interessi dell'altra parte in materia di esportazione. Esse si impegnano a collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio, in particolare mediante l'abolizione tempestiva degli ostacoli non tariffari e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, tenendo conto anche dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti.

2. Le parti attuano una politica intesa a:

- a) cooperare, a livello multilaterale e bilaterale, riguardo alle questioni connesse allo sviluppo degli scambi che interessano entrambe, comprese le future procedure dell'OMC. A tal fine, esse collaborano a livello internazionale e bilaterale onde risolvere i problemi commerciali di comune interesse;

- b) promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici e la cooperazione industriale fra le imprese onde diversificare e incrementare i flussi commerciali esistenti;
- c) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte a favorire lo sviluppo degli scambi;
- d) agevolare la cooperazione tra le autorità doganali competenti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e della Corea;
- e) migliorare l'accesso al mercato per i prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della pesca;
- f) migliorare l'accesso al mercato per i servizi, ad esempio nei settori delle finanze e delle telecomunicazioni;
- g) intensificare la cooperazione in materia di norme e regolamenti tecnici;
- h) tutelare in modo efficace la proprietà intellettuale, industriale e commerciale;
- i) organizzare visite per il commercio e gli investimenti;
- j) organizzare fiere commerciali generali o per un'unico settore industriale.

3. Le parti favoriscono una concorrenza leale a livello di attività economiche mediante una piena applicazione delle loro leggi e normative in materia.

4. In base agli obblighi previsti dall'accordo OMC sulle commesse governative, le parti garantiscono una partecipazione agli appalti su base non discriminatoria e reciproca.

Esse proseguiranno i colloqui volti ad una maggiore apertura dei rispettivi mercati delle forniture in altri settori, quali le telecomunicazioni.

#### Articolo 6

##### **Agricoltura e pesca**

1. Le parti decidono di promuovere la cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le parti studieranno:

- a) le possibilità di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;
- b) l'impatto sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali;
- c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale;
- d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura.

2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare.

3. Le parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.

#### Articolo 7

##### **Trasporti marittimi**

1. Le parti si impegnano ad adoperarsi per conseguire l'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e in condizioni di concorrenza leale, in base alle disposizioni del presente articolo.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti ribadiscono l'impegno a creare un contesto di libera e leale concorrenza per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. In considerazione di tale impegno, la Repubblica di Corea prende le disposizioni necessarie per abolire gradualmente, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 1998, il sistema di prenotazione dei carichi alla rinfusa per le navi battenti bandiera coreana.

2. Per conseguire l'obiettivo del paragrafo 1, le parti:

a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa e per il traffico di linea, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

b) evitano di introdurre, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le misure amministrative, tecniche e legislative che potrebbero introdurre discriminazioni tra i loro cittadini e le loro società e quelli dell'altra parte rispetto alla fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale;

c) concedono alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna parte di organizzare servizi di trasporto «porta a porta» comprendenti una tratta marittima e di trattare direttamente, a tale scopo, con i fornitori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra parte, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalità riguardanti il trasporto di merci e passeggeri con i suddetti altri modi di trasporto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle compagnie della Comunità europea e della Corea, nonché alle società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità europea e della Repubblica di Corea e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive legislazioni.

5. Se del caso, si concluderanno accordi specifici per le attività delle compagnie di navigazione nella Comunità europea e nella Repubblica di Corea.

#### Articolo 8

##### Costruzione navale

1. Le parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonché della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficoltà future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale.

2. Le parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonché di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore.

I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.

#### Articolo 9

##### Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. Le parti si impegnano a garantire una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, prevedendo mezzi adeguati.

2. Le parti convengono di applicare l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale non oltre il 1° luglio 1996 <sup>(1)</sup>.

3. Le parti confermano l'importanza che attribuiscono agli obblighi previsti dalle convenzioni multilaterali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Esse cercheranno di aderire quanto prima alle convenzioni indicate nell'allegato a cui non hanno ancora aderito.

#### Articolo 10

##### Regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità

1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilità e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformità riconosciuti a livello internazionale.

A tal fine, si privilegieranno:

- a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonché, se del caso, la ricerca congiunta;
- b) la promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti;
- c) le consultazioni settoriali;
- d) la cooperazione per la gestione della qualità;
- e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità, onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo;
- f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate.

2. Le parti si accertano che le attività riguardanti le norme e la valutazione della conformità non costituiscano inutili ostacoli al commercio.

#### Articolo 11

##### Consultazioni

1. Le parti decidono di incentivare gli scambi di informazioni sulle misure commerciali.

Ciascuna parte si impegna a informare tempestivamente l'altra dell'applicazione di misure che modifichino i dazi all'importazione per la nazione più favorita, incidendo quindi sulle esportazioni dell'altra parte.

<sup>(1)</sup> Fatta eccezione, per la Repubblica di Corea, secondo le sue procedure legislative, per la legge di gestione agrochimica, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997, nonché per la legge sull'industria delle piante da seme (e per la legge sulla tutela delle indicazioni geografiche), che entreranno in vigore entro il 1° luglio 1998.

Ciascuna parte può chiedere consultazioni sulle misure commerciali. In tal caso, le consultazioni si svolgono appena possibile onde trovare quanto prima una soluzione costruttiva e accettabile per entrambe le parti.

2. Ciascuna parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei suoi prodotti.

Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, ciascuna parte esamina attentamente, prevenendo adeguate possibilità di consultazione, le osservazioni dell'altra parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

3. Le parti decidono di consultarsi su tutte le eventuali controversie risultanti dall'applicazione del presente accordo. Se una delle parti chiede le consultazioni, queste hanno luogo al più presto. La parte che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Attraverso le consultazioni, si cerca di risolvere prima possibile le controversie commerciali.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano del tutto impregiudicate le procedure interne di ciascuna parte per l'adozione e la modifica delle misure commerciali nonché i meccanismi di notifica, consultazione e composizione delle controversie previsti dagli accordi OMC.

#### Articolo 12

##### **Cooperazione economica e industriale**

1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalità economiche, le parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonché sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un'adeguata tutela dei dati personali,
- avviare scambi di informazioni sulle modalità e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione,
- favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi,
- migliorare il contesto economico e commerciale.

3. Per conseguire tali obiettivi le parti si sforzano, tra l'altro, di:

- a) diversificare e rafforzare i loro vincoli economici;
- b) predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria;
- c) promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese;

- d) favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie;
- e) diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente;
- f) favorire i flussi di investimenti e di tecnologia;
- g) migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.

#### Articolo 13

##### **Droga e riciclaggio del denaro**

1. Le parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso l'uso dei precursori per scopi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

2. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi al meglio e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari servano a riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

La cooperazione nel settore mira a stabilire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro tenendo conto di quelle adottate dai consessi internazionali, in particolare la task force Azione finanziaria (FATF).

#### Articolo 14

##### **Cooperazione in materia di scienza e tecnologia**

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:

- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia,
- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico,
- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonché delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperatività con la società mondiale dell'informazione,
- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale,
- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.

2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le parti cercano, in particolare, di:

- scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonché sull'industria delle tecnologie dell'informazione,
- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati,
- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso,
- organizzare seminari congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le parti,
- incoraggiare i ricercatori di entrambe le parti a svolgere attività di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.

3. Le parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocità.

Le parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprietà intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.

Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunità europea, questa partecipazione, nonché la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra parte.

4. Le parti si consultano per stabilire le priorità della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attività di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.

#### Articolo 15

##### Cooperazione nel settore ambientale

Le parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a preservare l'ambiente mediante:

- scambi di informazioni sulle politiche ambientali e sulla loro attuazione tra i competenti funzionari della Commissione delle Comunità europee e le competenti autorità della Repubblica di Corea,
- scambi di informazioni sulle tecnologie più valide dal punto di vista ambientale,
- scambi di personale,
- la promozione della cooperazione sulle questioni ambientali nei consessi internazionali a cui partecipano la Comunità europea e la Repubblica di Corea, in particolare la commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e altri

organismi in cui si discute delle convenzioni internazionali sull'ambiente,

- il dibattito sul proseguimento delle azioni di sviluppo sostenibile, in particolare la cooperazione per l'attuazione dell'Agenda 21 e altre attività scaturite dalla conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED),
- la cooperazione per i progetti ambientali comuni.

#### Articolo 16

##### Energia

Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambito delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:

- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi al consumo,
- diversificare le fonti energetiche,
- sviluppare le energie nuove e rinnovabili,
- razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda,
- ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.

Per conseguire questi obiettivi, le parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.

#### Articolo 17

##### Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione e della comunicazione

Le parti si impegnano ad avviare una cooperazione in materia di informazione e di comunicazione per migliorare la comprensione reciproca, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

Si procederà, in particolare, a:

- scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse riguardanti la cultura e l'informazione,
- l'organizzazione di manifestazioni culturali,
- scambi culturali e
- scambi a livello accademico.

#### Articolo 18

##### Cooperazione per lo sviluppo dei paesi terzi

Le parti decidono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo onde instaurare un regolare dialogo sugli obiettivi di queste politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valuteranno in che misura sia possibile intensificare la cooperazione, secondo le rispettive legislazioni e le condizioni applicabili all'esecuzione di detti programmi.

*Articolo 19***Commissione mista**

1. A norma del presente accordo, le parti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. La commissione si consulta onde agevolare l'attuazione del presente accordo e il conseguimento dei suoi obiettivi generali.

2. La commissione mista ha il compito di:

- garantire il corretto funzionamento dell'accordo,
- studiare lo sviluppo del commercio e della cooperazione tra le parti,
- cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori contemplati dall'accordo,
- cercare il modo di sviluppare e diversificare il commercio,
- scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni di reciproco interesse inerenti agli scambi e alla cooperazione, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle,
- formulare adeguate raccomandazioni per promuovere l'espansione del commercio e la cooperazione, tenendo conto della necessità di coordinare le misure proposte.

3. La commissione mista si riunirà di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Su richiesta di una delle parti, vengono indette riunioni straordinarie. La commissione mista è presieduta, a turno, da ciascuna delle parti.

4. La commissione mista può creare sottocomitati specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attività in ciascuna delle riunioni della commissione mista.

*Articolo 20***Definizione**

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono la Comunità europea, i suoi Stati membri o la Comunità europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

*Articolo 21***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

*Articolo 22***Notifiche**

Le notifiche previste dall'articolo 21 vengono effettuate, rispettivamente, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il ministero degli Esteri della Repubblica di Corea.

*Articolo 23***Mancata esecuzione dell'accordo**

Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se l'altra parte lo richiede, si tengono consultazioni.

*Articolo 24***Futuri sviluppi**

Le parti possono estendere, di concerto, il campo di applicazione del presente accordo per approfondire la cooperazione o ampliarne la portata mediante accordi su settori o attività specifici.

Ciascuna delle parti può formulare, ai fini dell'esecuzione del presente accordo, suggerimenti volti ad estendere la cooperazione in base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

*Articolo 25***Dichiarazioni e allegati**

Le dichiarazioni comuni e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 26***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, da una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.

*Articolo 27***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοι πληρεξούσιοι έδωσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία-πλαίσιο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord-cadre.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze kaderovereenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän puitesopimuksen.

TILL BEVIS härfpå har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta ramavtal.

이상의 증거로, 하기 전권대표는 이 기본협정에 서명하였다.

Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende oktober nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsechsunneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Lussemburgo, addì ventotto ottobre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste oktober negentienhonderd zesennegentig.

Feito no Luxemburgo, em vinte e oito de Outubro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjuogoåttonde oktober nittonhundra nittiosex.

1996년 10월 28일 룩셈부르크에서.



POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE

VOOR HET KONINKRIJK BELGIË

FÜR DAS KÖNIGREICH BELGIEN




Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


FOR KONGERIGET DANMARK




FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND




ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




POR EL REINO DE ESPAÑA



POUR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



THAR CEANN NA hÉIREANN  
FOR IRELAND




PER LA REPUBBLICA ITALIANA



POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN



FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH




PELA REPÚBLICA PORTUGUESA




SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA  
FÖR REPUBLIKEN FINLAND




FÖR KONUNGARIKET SVERIGE



FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND



POR LA COMUNIDAD EUROPEA  
FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB  
FÜR DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
FOR THE EUROPEAN COMMUNITY  
POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE  
PER LA COMUNITÀ EUROPEA  
VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP  
PELA COMUNIDADE EUROPEIA  
EUROOPAN YHTEISÖN PUOLESTA  
FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN



대한민국을 대표하여



\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

**Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 9**

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
  - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
  - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
  - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984),
  - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
  - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
  - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),
  - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
  - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991).
-

## DICHIARAZIONI COMUNI

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Ciascuna parte autorizza la presenza commerciale di società di navigazione dell'altra parte sul suo territorio applicando, per lo stabilimento e l'attività di dette società, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e alle filiali di società di paesi terzi.

### DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Le parti convengono che, a norma dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

---

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 23**

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti», di cui all'articolo 23, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o
- b) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'articolo 1.

Le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 23 si intendono le misure adottate a norma del diritto internazionale.

---

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

L'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, entra in vigore il 1° aprile 2001, essendo le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo state portate a termine in data 20 marzo 2001.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2001

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della prima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001**

[notificata con il numero C(2001) 823]

(I testi in lingua spagnola e greca sono i soli facenti fede)

(2001/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti <sup>(3)</sup>, gli organismi di cui all'articolo 1 del regolamento citato sono autorizzati a concludere contratti di ammasso privato per gli oli d'oliva vergine ed extravergine da essi posti in commercio.
- (2) È indetta una gara di durata limitata. Si procede a quattro gare parziali successive a partire dal 1° marzo 2001. La prima gara parziale è ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 136/66/CEE.
- (3) L'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede, per la realizzazione di contratti di ammasso, la concessione di un aiuto. A seguito delle offerte presentate per la prima gara parziale e tenuto conto delle possibilità di un significativo contributo alla regolazione del mercato, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto.

(4) Non sono state presentate offerte in Grecia per questa prima gara parziale.

(5) La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Per la prima gara parziale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/2001, l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come segue:

Olio d'oliva vergine o extravergine:

— in Spagna: 1,22 EUR/1 000 kg  
— Grecia: —

### Articolo 2

Il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 48 del 17.2.2001, pag. 9.



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2001

**che modifica per la seconda volta la decisione 2001/208/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia**

[notificata con il numero C(2001) 1031]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/250/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/239/CE <sup>(5)</sup>.
- (2) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati in Francia.
- (3) La situazione dell'afta epizootica in alcuni dipartimenti della Francia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio francese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.
- (4) La Francia ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/172/CE.
- (5) Con l'adozione della decisione 2001/208/CE <sup>(7)</sup>, la Commissione ha introdotto ulteriori misure di lotta contro l'afta epizootica in Francia, che sono state modifi-

cate dalla decisione 2001/240/CE <sup>(8)</sup> per tener conto dell'evoluzione della malattia.

- (6) Nuovi focolai di afta epizootica sono stati denunciati in alcuni dipartimenti francesi e occorre pertanto adattare le misure suddette.
- (7) Per completare l'indagine epidemiologica, è opportuno estendere temporaneamente e prorogare le misure introdotte con la decisione 2001/208/CE.
- (8) L'estensione geografica delle zone sottoposte alle misure previste nella presente decisione non vanno mantenute più a lungo di quanto è necessario in circostanze obiettivamente determinate.
- (9) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2001/208/CE della Commissione è modificata come segue:

- 1) La data all'articolo 13 è sostituita dalla data «12 aprile 2001».
- 2) L'articolo 13 bis è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 13 bis*

Tuttavia, la Commissione modifica la presente decisione in modo che le misure previste per le zone elencate nell'allegato I possano essere limitate ai dipartimenti Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis e Val d'Oise, che le misure previste per le zone di cui all'allegato II siano applicate a tutti i dipartimenti del territorio metropolitano, esclusi quelli elencati nell'allegato I, e che le date di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, siano sostituite dalla data "25 febbraio 2001", come di seguito indicato.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 33.<sup>(6)</sup> GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.<sup>(8)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 35.

Se, a partire dal 2 aprile 2001, la Francia notifica alla Commissione che:

- a) non sono denunciati nuovi focolai di afta epizootica prima delle ore 17:00 dello stesso giorno, e
- b) tutti gli esami clinici e le prove di laboratorio per la ricerca dell'afta epizootica effettuati in Francia su animali sensibili

— nelle aziende in cui è stata sospettata la presenza della malattia in relazione ai focolai confermati in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito nei mesi di febbraio e marzo 2001, e

— in ciascuna azienda in cui sono allevati animali sensibili e situata in zone di protezione e di sorveglianza istituite nelle zone elencate nell'allegato I a seguito del focolaio confermato nel mese di marzo 2001,

hanno dato risultati negativi,

la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri e modifica di conseguenza con effetti immediati la presente decisione. Gli Stati membri adattano le disposizioni

da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla nuova situazione.»

- 3) Nell'allegato I i termini «Mayenne, Orne» sono sostituiti dai termini «Tutti i dipartimenti del territorio metropolitano».
- 4) Nell'allegato II i termini «Tutti i dipartimenti del territorio metropolitano, esclusi quelli elencati nell'allegato I» sono sostituiti dai termini «Tutti i dipartimenti del territorio metropolitano».

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*